

AREA VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA
SERVIZIO RAPPORTI ESTERNI E AFFARI GENERALI (904)
DIVISIONE RAPPORTI TRA
INTERMEDIARI E CLIENTI (006)



Rifer. a nota n. del
Classificazione VII 4 4
Oggetto Commissione massimo scoperto sui conti bancari.

Associazione per i diritti degli
utenti e
consumatori
Via Cavour, 68
50129 Firenze FI

Si fa riferimento alla nota con la quale codesta Associazione ha interessato questo Istituto in relazione alla tematica della commissione di massimo scoperto.

In particolare, è stato segnalato che molte banche, a seguito dell'introduzione della disciplina in materia di CMS ad opera della legge n. 2/2009, avrebbero applicato nuove commissioni senza un "esplicito consenso" della clientela, in contrasto con quanto previsto dall'art. 118 del TUB, recante regole in materia di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.

Al riguardo, si rappresenta preliminarmente, su un piano generale, che la tematica delle condizioni economiche applicate dagli intermediari forma oggetto di particolare attenzione da parte della Banca d'Italia, per il rilievo che tali aspetti assumono ai fini di relazioni corrette e trasparenti con la clientela.

Nello scorso mese di settembre questo Istituto, anche in relazione alle segnalazioni pervenute da privati cittadini e dalle associazioni dei consumatori, ha avviato un'ampia rilevazione presso il sistema bancario, basata su diverse ipotesi teoriche di utilizzo dei fondi da parte della clientela. Detta rilevazione aveva l'obiettivo di identificare le tipologie di spese e commissioni (diverse dagli interessi) applicate dagli intermediari, in particolare quelle introdotte in sostituzione della commissione di massimo scoperto (CMS) e di comparare l'onerosità delle commissioni attuali con la situazione precedente le modifiche normative.

Gli esiti dell'indagine conoscitiva - trasmessi da questo Istituto al Ministero dell'economia e delle finanze, che ai sensi dell'art. 2-bis della legge n.2 del 2009, ha compiti di vigilanza



in materia di commissioni bancarie - sono stati resi noti dal Governatore della Banca d'Italia nel corso del suo intervento al Forex, svoltosi a Napoli il 13 febbraio u.s.

Nel corso del suo intervento, il Governatore ha, tra l'altro, sottolineato come la varietà delle nuove commissioni renda difficile per i clienti confrontare le diverse offerte e ha quindi preannunciato l'inoltro al Governo di una proposta organica di disciplina che, superando le incertezze interpretative del recente intervento legislativo, porti a oneri espressi con chiarezza, affinché la clientela possa fare un confronto tra le diverse banche e la concorrenza possa operare senza l'impedimento dell'opacità¹.

Nell'ambito della nuova disciplina secondaria in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, sono stati introdotti specifici obblighi, informativi e organizzativi, in capo agli intermediari che offrono ai clienti al dettaglio contratti con forme complesse di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti, quali la commissione di massimo scoperto. In particolare, agli intermediari è stato chiesto di spiegare le relative condizioni nei fogli informativi, in modo da chiarire al cliente il significato delle varie voci di costo; sul piano organizzativo, sono richieste specifiche procedure volte, tra l'altro, a prestare assistenza al cliente per agevolarlo nella comprensione di tali clausole prima che il contratto sia concluso.

Sul rispetto di tali disposizioni sono in corso appositi controlli presso le dipendenze, presso le Direzioni Generali e sui siti internet degli intermediari. Gli esiti di tali verifiche verranno valutati ai fini dell'adozione degli interventi ritenuti necessari, sia sul singolo intermediario, sia di carattere generale.

Con riguardo alla questione relativa ai rapporti tra la citata normativa in materia di CMS e quella prevista dall'art. 118 del TUB - le cui precisazioni applicative, come è nota a codesta Associazione, sono contenute nella lettera del Ministero dello Sviluppo economico del 21 febbraio 2007 - si rappresenta che le disposizioni di cui al medesimo articolo del TUB potrebbero essere oggetto di modifica in occasione del recepimento in corso della direttiva sul credito ai consumatori².

¹ Il testo dell'intervento e i risultati della rilevazione effettuata sono disponibili sul sito della Banca d'Italia, all'indirizzo www.bancaditalia.it. Informazioni sulle commissioni bancarie e i costi dei conti correnti sono anche contenute nella Relazione Annuale della Banca presentata all'Assemblea Ordinaria dei Partecipanti lo scorso 31 maggio, consultabile sul medesimo sito.

² In proposito si confronti lo schema di decreto legislativo (atto Camera 225, trasmesso alla Presidenza del Senato il 10 giugno 2010) che contiene una nuova versione del comma 1 dell'articolo 118 del TUB in materia di ius variandi.



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore forma di collaborazione, si ringrazia per la segnalazione e si inviano distinti saluti.

PER DELEGAZIONE DEL DIRETTORIO

Firmato digitalmente da
ENRICA TERESA VIGNOLI

Firmato digitalmente da
LUIGI DONATO

Per copia conforme all'originale digitale. Firmato: Patrizia Colasanti